

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 e 2135-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PEDRIZZI)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 2005

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (n. 193)

d’iniziativa dei senatori CHIUSOLI, TURCI e BRUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2001

—————

Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi (n. 1176)

d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, SALERNO, BALBONI, KAPPLER, TOFANI, BATTAGLIA Antonio e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2002

Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (n. 1207)

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, GABURRO,
IERVOLINO e SODANO Calogero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2002

Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti
finanziari innovativi (n. 1267)

**d’iniziativa dei senatori SAMBIN, AGOGLIATI, ALBERTI
CASELLATI, ASCIUTTI, BASILE, BETTAMIO, BIANCONI,
BOLDI, BOSCETTO, CALLEGARO, CANTONI, CARRARA,
CHIRILLI, CICOLANI, CIRAMI, COMINCIOLI, COMPAGNA,
COSTA, CRINÒ, DANZI, DE RIGO, FABBRI, FALCIER,
FASOLINO, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, GENTILE,
GIRFATTI, GRECO, GUASTI, GUBETTI, IERVOLINO, IZZO,
LAURO, MAFFIOLI, MAGRI, MAINARDI, MALAN, MANFREDI,
MANUNZA, MARANO, MASSUCCO, MENARDI, MINARDO,
MORRA, NESSA, OGNIBENE, PASINATO, PESSINA, PICCIONI,
PONZO, SALINI, SCARABOSIO, SCOTTI, TATÒ, ZANOLETTI e
ZORZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2002

Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi del Mezzogiorno (n. 1992)

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi
e le cooperative di garanzia collettiva fidi (n. 2135)

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 2 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	13
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	14
– n. 193, d’iniziativa dei senatori Chiusoli ed altri	»	18
– n. 1176, d’iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri	»	26
– n. 1207, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	»	34
– n. 1267, d’iniziativa dei senatori Sambin ed altri	»	41
– n. 1992, d’iniziativa del senatore Scalera	»	47
– n. 2135, d’iniziativa del senatore Scalera	»	49

ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione finanze e tesoro ha concluso con un voto unanime l'esame in sede referente del testo predisposto dal Comitato ristretto, come modificato dagli emendamenti approvati nella seduta dell'8 marzo scorso, consistente in un articolo unico recante modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Poiché il contenuto del disegno di legge è radicalmente diverso da quanto previsto nei disegni di legge da cui esso risulta, per comprendere la genesi dell'articolato che si propone all'Assemblea, occorre ripercorrere brevemente l'iter parlamentare della riforma dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Nel luglio 2003 il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 193 e connessi pervenne alla elaborazione di un testo completo di riforma della disciplina dei consorzi di garanzia. Prima che si concludesse l'esame in sede referente il Governo fece integralmente proprio tale articolato che divenne l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, recante la riforma del sistema dei confidi. Il disegno di legge di conversione fu poi assegnato alla Commissione bilancio e programmazione economica e quindi il lavoro compiuto dalla 6^a Commissione rimase sostanzialmente in sospeso. In altri termini, la Commissione aveva potuto esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in parola solo in sede consultiva. Con la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 269, tuttavia, emersero già nei primi mesi del 2004 alcune contraddizioni applicative della riforma dei confidi. L'articolo 13 del citato decreto presentava aspetti sicuramente positivi e ampiamente condivisi sia dai Gruppi parlamentari che dal Governo, ma

fu da più parti avvertita la esigenza di verificare la piena applicabilità. Dopo aver svolto l'audizione del sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino in materia di attuazione della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, sulla scorta di quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi il 4 maggio 2004, i disegni di legge nn. 193 e connessi sono stati reinseriti all'ordine del giorno della Commissione allo scopo di definire un nuovo testo unificato, con l'obiettivo questa volta di apportare le modifiche necessarie all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269.

L'orientamento prevalente registrato nell'Ufficio di Presidenza è stato quello di limitare le ipotesi di modifica dell'articolo 13 ad alcuni punti essenziali.

Nella seduta della 6^a Commissione del 3 novembre 2004 è stato illustrato un nuovo testo unificato predisposto dal comitato ristretto recante appunto modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. L'esame dei disegni di legge era stato poi nuovamente sospeso poiché nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria 2005 presso la Camera dei deputati, erano state introdotte alcune modifiche al citato articolo 13; viceversa tali modifiche sono state poi soppresse nel corso della discussione al Senato, avendo la 5^a Commissione ritenuto più opportuno che della materia fosse investita la Commissione finanze e tesoro.

L'articolato che si presenta è differente rispetto a quello elaborato dal comitato ristretto nel novembre scorso, avendo la Commissione deciso di restringere ulteriormente il raggio delle modifiche senza perdere di vista l'obiettivo di rendere maggiormente ade-

rente alle esigenze dei consorzi di garanzia la disciplina vigente.

Ritengo utile ribadire che la finalità del nuovo intervento normativo, come del resto di tutto il provvedimento di riforma, è quella di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia dei fidi, di accompagnarne la crescita dimensionale e le capacità finanziarie, di potenziarne le funzioni a sostegno della crescita delle piccole e medie imprese e di quelle artigiane.

Passando ad illustrare le proposte di modifica di maggiore rilievo, ritengo che la nuova formulazione del comma 21 dell'articolo 13 del citato decreto-legge, rappresenti un miglioramento del testo vigente poiché specifica il ruolo dei confidi di secondo grado nella gestione dei fondi interconsortili di garanzia, chiarendo che la gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente dal Fondo gestito dalla società per azioni istituita ai sensi del comma 25 ove gli stessi partecipano al capitale sociale di tale società per azioni.

Un punto di grande rilievo è rappresentato dalla modifica del criterio di computo del contributo che i confidi sono tenuti a versare ai fondi interconsortili ovvero, in caso in cui essi non aderiscano a nessun fondo interconsortile, al Ministero dell'economia e delle finanze: si passa da una percentuale genericamente calcolata sui finanziamenti complessivamente garantiti ad una percentuale delle garanzie concesse nel corso dell'esercizio a fronte dei finanziamenti erogati. Come appare evidente il nuovo criterio di calcolo della percentuale dello 0,5 per mille favorisce i consorzi poiché il contributo annuale che ne scaturisce è certamente minore.

La Commissione non ha ritenuto di modificare la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già oggetto di una radicale trasformazione con il decreto-legge n. 269, ritenendo che la creazione di una società per azioni a capitale pubblico,

ma aperta all'apporto degli stessi consorzi, possa operare efficacemente per rilasciare cogaranzie e controgaranzie.

In relazione al fondo di garanzia per le imprese artigiane, la Commissione ha elaborato un nuovo testo interamente sostitutivo del comma 28 prestando particolare attenzione alle prerogative delle regioni, le quali hanno la facoltà di attivare le stesse disposizioni previste per il Fondo per le piccole e medie imprese. Per mantenere un indirizzo omogeneo nella particolare materia è previsto un decreto ministeriale adottato con il parere della Conferenza Stato-regioni. Inoltre è significativo il riferimento alla necessità di adeguare le caratteristiche degli interventi del Fondo per le imprese artigiane alla nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche.

Di grande spessore sono poi le modifiche alle attività complementari che i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario possono svolgere. Rispetto alla norma vigente, si prevede che i confidi iscritti possano svolgere esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie la gestione di fondi pubblici di garanzia.

Infine è da rimarcare la disposizione che proroga il versamento dei contributi ai fondi interconsortili all'esercizio 2004.

Da ultimo, la Commissione ha previsto alcune norme tendenti a semplificare le decisioni assembleari in materia di fusioni e trasformazioni dei confidi.

In conclusione, giudico positivamente che la Commissione abbia unanimemente confermato l'impianto della riforma varata nel 2003, migliorandone alcuni aspetti applicativi, anche con l'apporto del Governo: auspico quindi una rapida conclusione dell'iter in questo ramo del Parlamento.

PEDRIZZI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

Sui disegni di legge nn. 193, 1176 e 1207

Roma, 16 maggio 2002

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, non riscontrandovi profili di contrasto con la ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni disposta dalla Costituzione – che ai sensi dell'articolo 117 riconosce la competenza statale esclusiva in materia di tutela del risparmio e di mercati finanziari – né con altre norme costituzionali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sul testo accolto dal comitato ristretto e sui relativi emendamenti

Roma, 1° febbraio 2005

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge nn. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 e 2135, accolto dal Comitato ristretto, esprime per quanto di competenza parere non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), precisando che l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003 al settore dell'artigianato deve intendersi riferita al meccanismo ivi indicato di costituzione di s.p.a. volte a gestire fondi di garanzia per il settore dell'artigianato. Rilevando che il testo unificato è riconducibile nel suo complesso alla competenza esclusiva statale in materia di tutela del risparmio e di mercati finanziari, nonché di ordinamento civile di cui – rispettivamente – all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, e che tuttavia la disposizione di cui alla richiamata lettera *h*) è destinata ad operare in un settore, quello dell'artigianato, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa residuale generale delle Regioni, invita

inoltre la Commissione di merito a prevedere che tale applicazione avvenga con modalità e attraverso procedure rispettose dell'ambito di autonomia regionale in materia di artigianato.

Esaminati, inoltre gli emendamenti riferiti al testo unificato, esprime un parere non ostativo sul loro complesso.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Sul testo accolto dal comitato ristretto

(Estensore: GRILLOTTI)

Roma, 1° febbraio 2005

Con riferimento al testo accolto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 e 2135, la Commissione formula un parere favorevole con osservazioni e condizione:

L'articolo 1, comma 1, lett. *k*), del testo aggiunge all'articolo 2612 del codice civile, in tema di consorzi con attività esterna, un ulteriore comma che, in deroga a quanto previsto dal vigente ultimo comma del medesimo articolo 2612, dispone che «le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio». Tale previsione riproduce quanto già disposto dal comma 34 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, differenziandosi in quanto con il testo del Comitato ristretto si interviene sul codice civile, novellando la disciplina dei consorzi con attività esterna sotto il profilo considerato.

Analogamente può dirsi con riferimento agli interventi di cui alle lettere *l*) ed *n*) del comma 1, dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto. Nel primo caso, si sostituisce al primo comma dell'articolo 2515-*bis* del codice civile – in tema di situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna – il disposto di cui al vigente comma 35 del già citato decreto-legge n. 269 del 2003; nel secondo caso, invece, si aggiunge nel codice civile un nuovo articolo, il 2614-*bis*, in tema di libri sociali obbligatori che riprende in parte quanto previsto al comma 36 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Tali previsioni *prima facie* sembrerebbero dirette a collocare disposizioni di portata generale nella sede più propria, il codice civile, con l'obiettivo di realizzare un intervento più corretto, sotto il profilo della tecnica redazionale, di quello operato dal predetto decreto-legge, al tempo stesso risolvendo possibili incertezze interpretative in ordine alla portata

generale o meno delle norme predette. In primo luogo si osserva invece che non si comprende perché l'intervento sul codice civile sia stato effettuato attraverso le novelle all'articolo 13 del citato decreto-legge sopra ricordate e non già operando direttamente sul codice con la conseguente abrogazione dei commi corrispondenti del decreto medesimo.

Si richiama poi l'attenzione sulla verifica della coerenza sistematica dell'intervento in esame con la disciplina vigente, specificatamente con riferimento all'articolo 2435 - pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni - all'articolo 2478-*bis* - in materia di disciplina delle società a responsabilità limitata - nonché alle disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti in tema di consorzi, in particolare gli articoli 2607 - modificazioni del contratto - 2608 - organi preposti al consorzio - e l'articolo 2612 - iscrizione nel registro delle imprese di un estratto del contratto istitutivo del consorzio con attività esterna.

L'articolo 2435, al secondo comma, così recita: «Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritto o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.»

L'articolo 2478-*bis*, al secondo comma, dispone che: «Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.»

L'articolo 2607 richiede invece per la modifica del contratto di consorzio, se non è diversamente convenuto, il consenso di tutti i consorziati. L'articolo 2608 richiama le norme sul mandato ai fini della regolamentazione della responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio e l'articolo 2612, ultimo comma, coerentemente, pone l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni del contratto sociale concernenti gli elementi indicati tra cui «le modifiche riguardanti il cognome e nome dei consorziati».

Il testo del Comitato ristretto, in particolare la lettera *k*), introduce nella disciplina dei consorzi con attività esterna elementi che appaiono in contrasto con la configurazione dell'istituto, quale delineato nel codice civile, e che risultano altresì non del tutto coerenti con le disposizioni sopra ricordate. Come è noto, per le società per azioni ed a responsabilità limitata, il mutamento della compagine sociale non costituisce una modifica del contratto sociale, diversamente che per le società di persone ed i consorzi, rispetto ai quali il trasferimento della partecipazione, in quanto modifica del contratto, richiede necessariamente il consenso degli altri partecipanti e la conseguente iscrizione della modifica nel registro delle imprese. Nelle società di capitali, invece, del mutamento della compagine

sociale è data pubblicità nel registro delle imprese una volta l'anno con il deposito dell'elenco dei soci, dando altresì conto delle annotazioni nel libro soci intervenute dall'ultimo deposito.

Si osserva che l'innovazione costituita dalla previsione per i consorzi con attività esterna di un obbligo di deposito nel registro delle imprese dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (che terrebbe luogo all'iscrizione delle modifiche del contratto di consorzio riguardanti «gli elementi indicativi dei consorziati») sembra presentare un carattere asistemático sul quale si richiama l'attenzione. Da un lato infatti il mutamento della compagine consortile continuerebbe ad essere considerata una modificazione del contratto consortile, dall'altro verrebbe meno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della modifica intervenuta della quale verrebbe data pubblicità nel registro delle imprese (e non in tutti i casi, come si vedrà) soltanto una volta l'anno analogamente a quanto oggi previsto per le società di capitali (artt. 2435 - 2478-bis). La disciplina delle società di capitali sul punto non risulterebbe infatti mutuata integralmente in quanto, diversamente che nella prima, non si prevede anche l'obbligo di indicare analiticamente i mutamenti soggettivi intervenuti a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, con la conseguenza che la pubblicità prevista per i consorzi si limiterebbe a fotografare la compagine consortile alla data di approvazione del bilancio senza dar conto delle modificazioni soggettive intervenute durante l'anno. Di tale differenza non si comprende la ragione.

Riferendosi sempre all'intervento di cui alla lettera *k*) del testo unificato non appare chiaro poi cosa debba intendersi con l'espressione «elementi indicativi dei consorziati», tenuto conto che l'articolo 2612, al secondo comma, al numero 2) parla più precisamente di «cognome e nome dei consorziati». Occorre chiarire in altri termini se con la predetta espressione si sia voluto far riferimento a quanto indicato al numero 2) (ma in tal caso sarebbe stato preferibile un mero richiamo alla disposizione) ovvero se si intenda pubblicizzare anche dati ulteriori riguardanti i consorziati. Per questa seconda eventualità sarebbe opportuno, al fine di evitare incertezze applicative, che vi sia un'indicazione espressa dei dati da pubblicare, eventualmente riformulando in tal senso il numero 2) che potrebbe poi essere conseguentemente richiamato.

Quanto ai nuovi articoli 2214-bis e 2615-bis, le espressioni «amministratori del consorzio», «organo amministrativo collegiale», «collegio sindacale», ed il termine «assemblea» non trovano corrispondenti nella vigente disciplina dei consorzi con attività esterna nella quale si parla esclusivamente di «persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio». In altri termini si tratta di una formulazione, quella dei nuovi articoli 2614-bis e 2615-bis, che appare rispondere ad una soltanto fra le configurazioni organizzative che il consorzio può in concreto assumere.

È poi da verificare se la previsione di cui al nuovo articolo 2615-bis - libri sociali obbligatori - possa assicurare alla disciplina del consorzio con attività esterna quella sufficiente flessibilità che tenga conto delle pos-

sibili articolazioni concrete dell'istituto. In ogni caso quanto al riferimento agli obblighi di numerazione e bollatura potrebbe essere più opportuno un rinvio all'articolo 2215, analogamente a quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2421 (libri sociali obbligatori) anche al fine di evitare possibili incertezze applicative. (Nel testo del Comitato ristretto si parla di numerazione progressiva in ogni pagina e di bollatura in ogni foglio curata dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. L'articolo 2215 in via ulteriore fa rinvio alle disposizioni delle leggi speciali in materia e prevede che i soggetti indicati debbano dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono).

Alla luce delle considerazioni che precedono appare inopportuno intervenire così come proposto nel testo unificato sulla disciplina del codice civile in materia di consorzi. Si subordina quindi il parere favorevole della Commissione alla condizione che il testo unificato venga riformulato in modo da circoscrivere la sua sfera di applicazione e chiarire che le previsioni di cui alle lettere *k*), *l*) ed *n*) non hanno portata generale potendo trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai confidi.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Sul testo accolto dal comitato ristretto e sui relativi emendamenti

(Estensore: TAROLLI)

Roma, 26 gennaio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del comitato ristretto relativo ai disegni di legge nn. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 e 2135, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: «; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto

sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;

e) al comma 22, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

f) al comma 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del citato Fondo adeguandole con quanto richiesto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di

capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27 è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

h) al comma 32, recante modifiche all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.»;

2) dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quater*.1. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, l'attività di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione.»;

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la

competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo. I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004.»;

l) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

«61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi».

DISEGNO DI LEGGE N. 193

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHIUSOLI ED ALTRI

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E
DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA
E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLA LORO ATTIVITÀ

Art. 1.

(Norme generali)

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati «confidi».

3. I confidi possono anche effettuare, a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, e svolgere nei

confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del credito. Le attività previste dal presente comma non possono assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, e sono salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.

Art. 2.

(Consorziate e sostenitori)

1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese, anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.

2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziate o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese consorziate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purché complessivamente non rappresentino più del

5 per cento dei consorziati. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

Art. 3.

(Patrimonio)

1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 100 milioni di lire, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a lire 100.000.

3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 500 milioni di lire. Almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; altri-

menti deve deliberare lo scioglimento dei confidi.

5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, comma 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, per gli aiuti a finalità regionale.

Art. 4.

(Avanzi di gestione)

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

Art. 5.

(Modifiche legislative)

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma

devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale».

2. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

3. All'articolo 2615-*bis* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere:

1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) è tenuto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quarto comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2) dello stesso comma, di ottenerne estratti a proprie spese.

Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma».

4. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 e non sono soggetti alle restanti disposizioni del presente decreto legislativo né possono effettuare altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. La presente disposizione non si applica alle società di mutua garanzia».

5. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1, sono concessi dai soggetti indicati dall'articolo 31, comma 5, sulla base di un contratto stipulato con il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive».

6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «a carico del medesimo fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1».

7. I fondi di cui al capitolo 7879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono attribuiti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 6.

(Garanzie)

1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti.

Art. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile)

1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 miliardi di lire possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento delle attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non superiore al 50 per cento.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni indicate al comma 1.

Art. 8.

(Disciplina fiscale)

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni effettuate dai confidi nell'ambito delle attività indicate all'articolo 1 della presente legge si applica il regime stabilito dall'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi, versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7, nonché gli eventuali

contributi, anche di terzi, liberamente destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; i predetti contributi sono ammessi in deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.

6. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14 non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

7. Lo Stato, le regioni, le province i comuni e gli altri enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO II

SOCIETÀ DI MUTUA GARANZIA

Art. 9.

(Valore delle garanzie)

1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.

2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con ri-

guardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.

Art. 10.

(Norme generali)

1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione: «società di mutua garanzia»; l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente legge.

3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2, comma 1, ai confidi ed ai fondi interconsortili di cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai fondi interconsortili.

Art. 11.

(Operatività)

1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole società di mutua garanzia ad una operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese socie, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

Art. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia)

1. Le società di mutua garanzia sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale previ-

sto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di società adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge.

3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilite dall'articolo 9, comma 1, della presente legge. L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale e l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia sono determinati dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ammontare minimo del capitale iniziale delle banche di credito cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno positivo anche i fondi rischi indisponibili, che si considerano parte del patrimonio netto.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle disposizioni dei capi I e III, in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello indicato nell'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Fusioni e trasformazioni)

1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire società di mutua garanzia secondo le disposizioni del capo II.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. È ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio, in una società consortile o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni dei capi I e II della presente legge. Alle fusioni previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confido o una società di mutua garanzia.

4. Per favorire la fusione tra confidi realizzate anche al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla presente legge, può essere concesso dal Ministero delle attività produttive un contributo in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o del capitale sociale del confido o della società di mutua garanzia incorporante

o risultante dalla fusione. Una riserva indisponibile pari all'importo del contributo deve essere costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confidi o della società di mutua garanzia. I contributi ai confidi e alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati secondo un ordine di priorità stabilito sulla base della data dell'atto pubblico di fusione.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che a tal fine è integrato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

(Agevolazioni)

1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di tutti i benefici disposti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzie collettive dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 16.

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confidi già costituiti alla predetta data devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3. I confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione previsto dall'articolo 3, comma 2.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confido partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

Art. 17.

(Quote ed azioni dei confidi)

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

Art. 18.

(Normativa di attuazione)

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della presente legge, trova applicazione il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del

18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari ai sensi dell'articolo 12 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 4.

DISEGNO DI LEGGE N. 1176

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PEDRIZZI ED ALTRI

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ

Art. 1.

(Norme generali)

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o socie, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati «confidi».

3. I confidi possono altresì effettuare a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, e svolgere nei

confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del credito. Le attività previste dal presente comma non possono assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.

Art. 2.

(Consozati e sostenitori)

1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese, anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite ai sensi del comma 2.

2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie; essi non divengono consorziate o socie nè fruiscono delle attività sociali, ma possono essere rappresentati negli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese consorziate che superano i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purchè complessivamente non rappresentino più del

5 per cento dei consorziati. Per tali imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

Art. 3.

(Patrimonio)

1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 51.645,69 euro, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 51,65 euro.

3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 258.228,45. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea assume gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio delibera l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso delibera lo scioglimento dei confidi.

5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori, senza indugio, convocano l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, per gli aiuti a finalità regionale.

Art. 4.

(Avanzi di gestione)

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

Art. 5.

(Modifiche legislative)

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma, intervenute prima dell'approvazione del bi-

lancio, sono iscritte, una volta l'anno, entro la data prevista per il deposito del medesimo, presso l'ufficio del registro delle imprese».

2. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, è a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

3. All'articolo 2615-*bis* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio tiene:

1) il libro dei consorziati, nel quale sono indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) del medesimo comma è tenuto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quinto comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2) del quarto comma, di ottenerne estratti a proprie spese.

Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma».

4. L'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritte in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 e non sono soggetti alle restanti disposizioni del presente decreto legislativo nè possono effettuare altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il presente comma non si applica alle società di mutua garanzia».

5. L'articolo 32, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1, sono concessi dai soggetti indicati dal medesimo articolo 31, comma 5, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive».

6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «a carico del medesimo fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1».

7. Le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.1.19, capitolo 7309, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono attribuite al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e utilizzate per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Sono conseguentemente soppresse le autorizzazioni legislative di spesa relative al citato capitolo 7309.

Art. 6.

(Garanzie)

1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti.

Art. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile)

1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento dell'attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non superiore al 50 per cento.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere

costituite anche dalle associazioni indicate al medesimo comma 1.

Art. 8.

(Disciplina fiscale)

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi, versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi sono ammessi in deduzione

dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutati in 2.500 migliaia di euro annue a decorrere dal 2002 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai fini delle imposte sui redditi, le fusioni e le trasformazioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14 non danno in nessun caso luogo a recupero e tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

7. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non operano la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti con leggi dello Stato o delle regioni, affidati in gestione ai soggetti di cui alla presente legge, si applica la disciplina di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

CAPO II

SOCIETÀ DI MUTUA GARANZIA

Art. 9.

(Valore delle garanzie)

1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Alle garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in regime di favore ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 1, purchè tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione di cui al medesimo articolo 1, comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.

Art. 10.

(Norme generali)

1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione sociale contiene l'espressione: «società di mutua garanzia»; l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di tale espressione è vietata a sog-

getti diversi dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente legge.

3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2, comma 1, ai confidi ed ai fondi di garanzia interconsortile di cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e privati, purchè la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai fondi di garanzia interconsortile.

Art. 11.

(Operatività)

1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole società di mutua garanzia ad una operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese socie unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

Art. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia)

1. Le società di mutua garanzia sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui al comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di società adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge.

3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive mo-

dificazioni, anche in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilite dall'articolo 9, comma 1, della presente legge. L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 e l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia è determinato dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ammontare minimo del capitale iniziale delle banche di credito cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno positivo anche i fondi rischi indisponibili, che si considerano parte del patrimonio netto.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle disposizioni dei capi I e III in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello indicato nell'articolo 3, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Fusioni e trasformazioni)

1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire società di mutua garanzia ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile,

ma, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. È ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio, in una società consortile o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni dei capi I e II della presente legge. Alle fusioni previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalle fusioni è un confido o una società di mutua garanzia.

4. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla presente legge può essere concesso dal Ministero delle attività produttive un contributo in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o del capitale sociale del confido o della società di mutua garanzia incorporante o risultante dalla fusione. Una riserva indisponibile pari all'importo del contributo è costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confido o della società di mutua garanzia. Per la concessione dei contributi sono stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, attribuiti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I contributi ai confidi e alle società di mutua garanzia richiedenti sono as-

segnati nell'ordine di priorità stabilito dalla data dell'atto pubblico di fusione.

Art. 15.

(Agevolazioni)

1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di tutti i benefici disposti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 16.

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro tre anni da tale data, ai requisiti di cui all'articolo 3, fatta salva fino a tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione previsto dal citato articolo 3, comma 2.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al con-

fidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazione delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

Art. 17.

(Quote ed azioni dei confidi)

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

Art. 18.

(Decreti del Ministro delle attività produttive e provvedimenti della Banca d'Italia)

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della presente legge, si applica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari dall'attuazione dell'articolo 12 sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro delle attività produttive stabilisce con proprio decreto, da adottare entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 4.

DISEGNO DI LEGGE N. 1207

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE
E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA E CONDIZIONI DI
ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ

Art. 1.

(Norme generali)

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa ed il suo esercizio è riservato ai soggetti di cui al medesimo comma 1, di seguito denominati «confidi».

3. I confidi possono effettuare a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie i servizi finanziari comunque connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive. Sono fatte salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.

Art. 2.

(Conсорziati e sostenitori)

1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite ai sensi del comma 2.

2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

4. Gli enti pubblici e privati e le imprese non rientranti nei limiti indicati nei commi 1, 2 e 3 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorzati o soci né fruiscono dell'attività sociale, ma i loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

Art. 3.

(Patrimonio)

1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 10.329,14 euro, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni, in

accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 51,65 euro.

3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 103.291,38 euro; al fine del raggiungimento di tale soglia si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea assume gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo l'assemblea che approva il bilancio delibera l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso delibera lo scioglimento del confidi.

5. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

Art. 4.

(Avanzi di gestione)

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

2. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2536 del codice civile e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Modifiche legislative)

1. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea è, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

2. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del pre-

sente decreto legislativo e non sono soggetti alle altre disposizioni del decreto stesso. La presente disposizione non si applica ai confidi di intermediazione creditizia».

3. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

Art. 6.

(Garanzie)

1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti; in ogni caso questi ultimi non hanno diritto di regresso contro i confidi.

Art. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile)

1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 51.645.689,91 euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortili volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento dell'attività consortile attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confido per una quota non superiore al 50 per cento.

2. I fondi di garanzia interconsortili sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a

tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

4. I confidi che non aderiscono ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente il 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, entro il termine indicato nel comma 3, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ed utilizzata in eguale misura per gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 31 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi del comma 3, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 4 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

Art. 8.

(Disciplina fiscale)

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 10, comma 5, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi le operazioni effettuate dai confidi nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1.

5. I confidi sono esenti dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

CAPO II

CONFIDI DI INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA

Art. 9.

(Valore delle garanzie)

1. I confidi di intermediazione creditizia disciplinati dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da essi prestate nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerate equivalenti a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.

2. I confidi di intermediazione creditizia possono rilasciare garanzie ed impegni di firma anche per finalità ed obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, purchè tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie e agli impegni indicati dal presente comma.

Art. 10.

(Norme generali)

1. I confidi di intermediazione creditizia sono costituiti sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il capitale sociale non è inferiore a 103.291,38 euro, ed è interamente versato.

3. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 1.549.370,70 euro.

4. La denominazione sociale contiene l'espressione «confidi di intermediazione creditizia».

5. Al capitale dei confidi di intermediazione creditizia possono partecipare, oltre

alle imprese di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, banche ed altri enti pubblici e privati, purchè la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle imprese.

Art. 11.

(Operatività)

1. I confidi di intermediazione creditizia esercitano la propria attività prevalentemente a favore delle imprese socie.

2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, i singoli confidi di intermediazione creditizia ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dalle imprese di cui al comma 1, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

Art. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia)

1. I confidi di intermediazione creditizia sono soggetti all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad essi si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilita dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. I confidi di intermediazione creditizia sono soggetti alle disposizioni dei capi I e III in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello di cui all'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Fusioni e trasformazioni)

1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire confidi di intermediazione creditizia ai sensi delle disposizioni del capo II.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ma qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. È ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile in un consorzio o società consortile che abbia ad oggetto la pre-

stazione delle garanzie collettive ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Alle fusioni di cui al comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confidi.

4. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, in relazione all'obbligo delle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, sia per trasformazione o fusione in enti diversi dalle cooperative in possesso delle clausole richiamate dal citato articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, sia in ogni altro caso di decadenza dai benefici fiscali, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino ai dodici mesi successivi, le cooperative di garanzia collettiva fidi possono trasformarsi o fondersi in consorzi di garanzia collettiva fidi senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici a condizione che il consorzio preveda inderogabilmente le seguenti clausole statutarie:

a) obbligo di devolvere il patrimonio esistente alla data di trasformazione o fusione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, al momento della liquidazione;

b) divieto di distribuire dividendi o avanzi di gestione e divieto di distribuire il patrimonio ai soci o consorziati;

c) obbligo di sottoporsi a revisione biennale previsto per le società cooperative e loro consorzi dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del

1947, e successive modificazioni, in relazione al mantenimento del patrimonio della cooperativa esistente al momento della fusione o trasformazione, secondo valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale;

d) obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici di cui alla lettera a) in caso di violazione del disposto di cui alle lettere b) e c);

e) obbligo di devoluzione ai fondi di cui alla lettera a) del patrimonio della cooperativa valutato dal perito di cui alla lettera c), in caso di successive fusioni o trasformazioni in enti diversi dalle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

5. Nei bilanci il patrimonio esistente alla data di fusione o trasformazione è distintamente indicato con riferimento al presente articolo e può essere utilizzato unicamente a copertura di perdite d'esercizio, a condizione che il suo utilizzo sia successivo a quello di tutti gli altri fondi o riserve patrimoniali.

6. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

Art. 15.

(Agevolazioni)

1. I confidi, anche di intermediazione creditizia, fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 16.

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano, entro due anni da tale data, ai requisiti disposti dall'articolo 3, salva fino ad allora l'attuazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo di garanzia consortile o al capitale sociale dei confidi possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e

successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, nè danno luogo a rettifiche fiscali.

Art. 17.

(Quote ed azioni dei confidi)

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

Art. 18.

(Disposizioni di attuazione)

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, il Ministro delle attività produttive provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari dall'attuazione dell'articolo 11 sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1267

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAMBIN ED ALTRI

Art. 1*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di migliorare le condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni settore al mercato del credito bancario e, più in generale, alle risorse finanziarie necessarie all'innovazione aziendale, alla competitività e allo sviluppo, alle migliori condizioni di qualità e quantità delle fonti di finanziamento attivate.

2. A tale scopo è ridefinito il quadro normativo di riferimento degli organismi di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, e di alcuni strumenti finanziari innovativi finalizzati all'accesso diretto delle imprese ai mercati finanziari.

Art. 2*(Confidi)*

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano in modo prevalente l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito bancario e il finanziamento in qualsiasi forma delle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche, di altri intermediari finanziari o di privati investitori, sono soggetti alle disposizioni della presente legge. Il richiamo all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, contenuto nell'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si intende sostituito con il ri-

chiamo agli articoli da 2 a 7 della presente legge.

2. I confidi possono inoltre prestare direttamente o comunque attivare, a favore delle imprese consorziate o socie, tutti i servizi di consulenza e assistenza tecnica e le attività utili a migliorare le condizioni di accesso delle medesime alle fonti di finanziamento in conformità agli obiettivi della presente legge, nel rispetto della normativa vigente per ciascuna fattispecie. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate.

3. Possono partecipare ai confidi anche imprese che eccedono i limiti di piccola e media impresa, entro un limite del 5 per cento del totale dei soci.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo a favore degli associati o delle piccole e medie imprese a essi aderenti.

Art. 3*(Consorziate e promotori dei confidi)*

1. Gli statuti sono elaborati secondo i principi generali della mutualità e ciascun socio dispone in assemblea di un voto, indipendentemente dall'importo della quota versata. Nel caso di società consortili, gli statuti prevedono la sottoscrizione da parte delle piccole e medie imprese aderenti di quote del capitale sociale uguali tra loro.

2. Norme particolari possono essere previste dagli statuti per il rafforzamento del ruolo degli eventuali soci sostenitori costituiti da enti pubblici e privati, imprese e associazioni di categoria rappresentate all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche in relazione alla designazione di componenti dell'organo ammini-

strativo, anche in deroga alla normativa vigente in materia di società.

Art. 4

(Requisiti dimensionali dei confidi)

1. Il numero di imprese socie ordinarie di un confidi non può essere inferiore a 200 unità.

2. Il fondo consortile di apporto o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermi restando per le società consortili gli eventuali diversi ammontari minimi previsti dalla legge per le diverse forme di società, se superiori.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

4. Il patrimonio netto di un confidi, comprese le riserve costituite con l'accantonamento di avanzi di gestione o di contributi di enti e amministrazioni pubbliche o di promotori diversi e i fondi rischi di garanzia generali, esclusi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate, non può essere inferiore all'importo di 250 mila euro.

5. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 4, l'assemblea assume gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea delibera l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso contrario delibera lo scioglimento del confidi.

Art. 5.

(Rating dei confidi)

1. Ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale dei finanziamenti bancari erogati a piccole e medie imprese come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, le operazioni assistite per una quota di rischio non inferiore al 60 per cento da un confidi dotato di *rating* da parte di agenzia di valutazione iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia sono ponderate in funzione del *rating* del confidi stesso, se superiore o in assenza di *rating* in capo all'impresa finanziata.

2. In caso di attivazione della controgaranzia del Fondo di cui al comma 4 in misura non inferiore al 90 per cento del rischio assunto, la garanzia del confidi è, a sua volta, valutata sulla base del *rating* del Fondo di garanzia stesso, se superiore al *rating* del confidi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definite le norme attuative del comma 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le norme attuative del comma 2. I citati decreti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escudibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.

Art. 6.

(Avanzi di gestione dei confidi)

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

Art. 7.

(Riordino della disciplina fiscale dei confidi)

1. In conseguenza delle analogie di oggetto e in applicazione delle agevolazioni già disposte a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, richiamate dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i confidi costituiti sotto forma di consorzio e di società cooperativa sono comunque e a tutti i fini assimilati agli enti pubblici e privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Ai confidi costituiti sotto forma di cooperativa non si applica l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, in materia di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

3. L'intera attività svolta dai confidi ai sensi della presente legge è considerata al di fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta assolta sugli acquisti non è in ogni caso detraibile.

Art. 8.

(Disciplina delle fusioni e trasformazioni tra confidi)

1. In relazione agli obiettivi della presente legge, le operazioni di trasformazione e di fusione tra confidi finalizzate a un rafforzamento della capacità patrimoniale e operativa sono comunque consentite qualunque sia la forma giuridica dei soggetti coinvolti, anche in deroga alla normativa vigente, a condizione che l'oggetto sociale risulti conforme alla presente legge.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. Gli eventuali fondi in sospensione di imposta e le eventuali plusvalenze non si considerano comunque realizzate.

4. Si intendono confermati i vincoli di destinazione e tutti gli eventuali impegni contrattuali o extracontrattuali relativi a fondi e riserve comunque denominati derivanti da apporti pubblici, anche in caso di trasferimento ad altro confidi in seguito a fusione.

Art. 9.

(Modifiche legislative in materia di consorzi)

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma

sono iscritte soltanto una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale».

2. L'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2615-*bis*. - *Situazione patrimoniale* -. Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, è a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Agli amministratori sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio tiene:

a) il libro dei consorziati, nel quale sono indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del quarto comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui alla lettera *d)* è tenuto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quarto comma e, per quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, di ottenerne estratti a proprie spese.

Il libro indicato alla lettera *a)* del quarto comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma».

Art. 10.

(ConSORZI per la fornitura di servizi finanziari integrati)

1. I confidi che, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, intendono diversificare la loro operatività nei confronti delle imprese socie attraverso l'attivazione di strumenti finanziari anche diversi dalla garanzia assumono la qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari integrati (CONSERFI) e sono iscritti in un apposito albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica, sono equiparati alle società per azioni ai fini dell'abilitazione a svolgere attività di intermediazione finanziaria non bancaria e nel campo dei servizi finanziari in generale, nel rispetto della normativa vigente e previa iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine, il capitale netto del CONSERFI è assimilato al capitale sociale di una società per azioni.

3. A essi, e al complesso delle loro attività, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le attività di intermediazione finanziaria non bancaria a favore dei soci diverse dalle prestazioni di garanzie possono anche risultare prevalenti e sono comunque considerate non commerciali ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Il nu-

mero minimo di imprese socie è elevato a 500 e il patrimonio netto minimo è elevato a 2,5 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro delle attività produttive, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti ulteriori requisiti di tipo patrimoniale, organizzativi e di competenza e onorabilità degli esponenti.

Art. 11.

(Cambiali finanziarie e obbligazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di credito emessi in serie e aventi una scadenza non superiore ai diciotto mesi dalla data di emissione».

2. Possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni con collocamento al pubblico le seguenti imprese, indipendentemente dalla forma giuridica:

a) le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b) le altre imprese entro un limite massimo *pro tempore* in essere pari a un importo non superiore a quello del capitale netto e a condizione di avere gli ultimi tre bilanci in utile. In alternativa, esse possono effettuare comunque l'emissione a condizione che la stessa sia assistita dalla garanzia di una banca o di un CONSERFI per l'intero importo, interessi inclusi.

3. Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata e il taglio minimo previsto dalla normativa vigente è ridotto a 10.000 euro.

4. L'articolo 2410 del codice civile è abrogato.

Art. 12.

(Cartolarizzazione dei crediti d'impresa)

1. I CONSERFI possono promuovere la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese aderenti, prestando garanzia, totale o parziale, sulle obbligazioni oggetto dell'operazione.

Art. 13.

(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)

1. I CONSERFI possono assumere la qualifica di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, senza l'onere riguardante l'esclusività dell'oggetto sociale previsto nel comma 1 del citato articolo 2. Le partecipazioni possono anche assumere la natura di apporti di capitale nel quadro di contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, stipulati con piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Art. 14.

(Quote e azioni dei confidi)

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

Art. 15.

(Interventi delle regioni)

1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, le regioni possono,

nell'ambito delle funzioni delegate, prevedere interventi finanziari per lo sviluppo della capacità operativa dei confidi, per incentivare le fusioni tra confidi e per promuovere l'ottenimento del *rating* ai fini dell'articolo 5.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confidi già co-

stituiti alla predetta data si adeguano ai requisiti di cui alla presente legge; le eventuali modifiche di statuto sono effettuate, anche in deroga a norme di legge e di statuto, nelle forme e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

3. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

DISEGNO DI LEGGE N. 1992

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCALERA ED ALTRI

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati «confidi», i consorzi, le società consortili e le cooperative costituite da piccole e medie imprese, ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1, come definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, operanti nel settore industriale, commerciale, turistico e dei servizi, che soddisfino i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di crediti di Stato alla piccola e media impresa, nonché da imprese artigiane e agricole.

2. I confidi hanno come scopo sociale:

a) l'attività di prestazione di garanzia collettiva per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione dei crediti di imprese ed enti parabancari alle imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per le prestazioni di servizio per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese.

3. Gli enti pubblici e le associazioni private possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzate alle singole operazioni.

4. Gli enti pubblici e le associazioni private, che non possiedono i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di

aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, possono nominare loro mandatari che partecipano agli organi elettivi dei confidi con le modalità previste dai singoli statuti. Il numero non può essere superiore a un terzo degli eletti. La nomina dei due terzi dei componenti di ciascun organo resta riservata all'assemblea dei consorziati.

Art. 2.

(Patrimonio)

1. I limiti del capitale sociale dei confidi, costituiti sotto forma di società di capitali, corrispondono a quelli previsti per tali tipi di società.

2. I confidi costituiti sotto forma di consorzio devono avere un capitale sociale non inferiore a 500.000 euro. La quota del capitale sociale, per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni, posseduta da ciascuna impresa, non può essere superiore al 5 per cento del capitale stesso.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa al fondo consortile non può essere superiore al 10 per cento.

4. I confidi non possono distribuire utili o avanzi di gestione in qualunque forma costituiti.

Art. 3.

(Iscrizione nel registro delle imprese)

1. In deroga alla normativa sulle iscrizioni nel registro delle imprese delle variazioni inerenti ai singoli consorziati, è consentita l'iscrizione nel registro delle imprese una sola volta nell'anno entro il mese di aprile ed entro tale data vanno registrate tutte le variazioni avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4.

(Disciplina organizzativa)

1. Ai consorzi e alle società consortili costituiti in base alla presente legge si applicano i seguenti articoli del codice civile: 2325, da 2327 a 2332, da 2363 a 2375, da 2377 a 2380, da 2382 a 2386, da 2388 a 2409, 2421, da 2423 a 2429, 2434 e 2436.

Art. 5.

(Interventi di sostegno)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze contribuisce nella misura del 2 per cento del tasso di interesse e garantisce nella misura del 50 per cento i crediti senza garanzia, erogabili per una misura massima di 258.228 euro per ogni singolo consorziato, e del 30 per cento quelli con garanzie reali, per la misura massima di 774.685 euro per ogni singolo consorziato.

2. La garanzia reale deve coprire il 90 per cento del credito concesso.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili.

4. Per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo a favore delle proprie consorziate, i confidi devono convenzionarsi con al massimo tre banche, che concedano prestazioni creditizie assumendo la responsabilità dell'istruttoria. Alle stesse banche compete piena autonomia nella delibera di concessione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento nel

quale sono indicate le modalità e le caratteristiche delle convenzioni di cui al comma 4.

Art. 6.

(Escussione delle garanzie)

1. In deroga a quanto previsto dal codice civile, nel momento in cui si verifica lo stato di insolvenza dell'impresa, per cui la Banca d'Italia prescrive alle banche la scritturazione a sofferenza dei relativi crediti, la banca concedente il finanziamento esercita tutte le azioni per il recupero del credito nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti, e solo in caso di mancato recupero può avvalersi della garanzia prestata direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze o indirettamente tramite i confidi.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 30 milioni di euro per il 2003, 40 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2135

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCALERA ED ALTRI

—

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati «confidi», i consorzi, le società consortili e le cooperative costituite da piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, turistico e dei servizi, che soddisfino i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di crediti di Stato alla piccola e media impresa, nonché da imprese artigiane e agricole.

2. I confidi di cui al comma 1, hanno come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzia collettiva per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione dei crediti di imprese ed enti par bancari alle imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per le prestazioni di servizio per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese.

3. Gli enti pubblici e le associazioni private possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzate alle singole operazioni.

4. Gli enti pubblici e le associazioni private, non avendo le caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, possono nominare loro mandatari

che partecipano agli organi elettivi dei confidi con le modalità previste dai singoli statuti. Il numero non può essere superiore a un terzo degli eletti. La nomina dei due terzi dei componenti di ciascun organo resta riservata all'assemblea dei consorziati.

Art. 2.

(Patrimonio)

1. I limiti del capitale sociale dei confidi, costituiti sotto forma di società di capitali, corrispondono a quelli previsti per tali tipi di società.

2. I confidi costituiti sotto forma di consorzio devono avere un capitale sociale non inferiore a 500.000 euro. La quota del capitale sociale, per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni, posseduta da ciascuna impresa, non può essere superiore al 5 per cento del capitale stesso.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa al fondo consortile non può essere superiore al 10 per cento.

4. I confidi non possono distribuire utili o avanzi di gestione in qualunque forma costituiti.

Art. 3.

(Iscrizione nel registro delle imprese)

1. In deroga alla normativa sulle iscrizioni nel registro delle imprese delle variazioni inerenti ai singoli consorziati, è consentita l'iscrizione nel registro delle imprese una sola volta nell'anno entro il mese di aprile ed entro tale data vanno registrate tutte le variazioni avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4.

(Disciplina organizzativa)

1. Ai consorzi e alle società consortili costituiti in base alla presente legge si applicano i seguenti articoli del codice civile 2325, 2327, 2328, 2329, 2330, 2330-bis, 2331, 2332, dal 2363 al 2375, dal 2377 al 2380, 2382, 2383, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, dal 2388 al 2396, dal 2397 al 2403, 2403-bis, dal 2404 al 2409, 2421, 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, dal 2425 al 2429, 2434, 2436.

Art. 5.

(Interventi di sostegno e rating)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze contribuisce nella misura del 2 per cento del tasso di interesse e garantisce nella misura del 50 per cento i crediti senza garanzia, erogabili per una misura massima di 500 milioni per ogni singolo consorziato, e del 30 per cento quelli con garanzie reali, per la misura massima di un miliardo e mezzo per ogni singolo consorziato.

2. La garanzia reale deve coprire il 90 per cento del credito concesso.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili.

4. Per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo a favore delle proprie consorziate, i confidi devono convenzionarsi con al massimo tre banche, che concedano prestazioni creditizie assumendo la responsabilità dell'istruttoria. Alle stesse banche compete piena autonomia nella delibera di concessione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento nel

quale sono indicate le modalità e le caratteristiche delle convenzioni di cui al comma 4.

6. I contributi e le garanzie di cui al presente articolo sono prestati soltanto ai confidi che abbiano acquisito la valutazione di affidabilità (*rating*) da parte di soggetto autorizzato.

Art. 6.

(Escussione delle garanzie)

1. In deroga a quanto previsto dal codice civile, al momento in cui si verifica lo stato di insolvenza dell'impresa, cioè quando la stessa si trova nelle condizioni per le quali la Banca d'Italia prescrive alle banche la scritturazione a sofferenza dei relativi crediti, la banca esercita tutte le azioni per il recupero del credito nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti, e solo in caso di mancato recupero può avvalersi della garanzia prestata direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze o indirettamente tramite i confidi.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per il 2003, 60 milioni di euro per il 2004 e 68 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata Fondo speciale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

